

GIUGNO

Lo splendore della vita

di Costantino-M. Fabris*



Che fine ha fatto la Legge 40? Così è cambiata a colpi di sentenze

Fecondazione assistita, smantellato l'intero impianto normativo



E' corretto che siano i giudici a sostituirsi al legislatore? Non dovrebbe essere il Parlamento a decidere su una materia così delicata come la fecondazione assistita?

Rubrica di Bioetica

Il 12 e 13 giugno 2004 il popolo italiano fu chiamato ad esprimersi in merito alla eventuale abrogazione parziale della L. 40/2004 in tema di procreazione medicalmente assistita (pma); il mancato raggiungimento del quorum sostanzialmente legittimò quanto fatto dal legislatore in materia. Come noto, successivamente a tale referendum, la legge è stata oggetto di diverse sentenze che hanno di fatto progressivamente smantellato l'originario impianto normativo.

Ad oggi rimangono in vigore pochi divieti già sanciti nel testo licenziato dalle aule parlamentari: solamente coppie di persone di sesso diverso possono accedere alla pma, rimanendo esclusi i single e coppie formate da persone dello stesso sesso.

Con sentenza n. 151/2009 la Consulta ha abrogato il divieto di produrre più di tre embrioni per ciclo di fecondazione, con il risultato che oggi è possibile fecondare artificialmente tutti gli ovociti prodotti dalla donna, sollevando numerose questioni circa la conservazione e l'utilizzo degli embrioni in eccesso.

Nel gennaio 2008 il Tar del Lazio ha, di fatto, annullato le linee guida ministeriali del 2004 che vietavano la diagnosi pre-impianto per le coppie infertili, consentendo che chi ha accesso alla Pma possa selezionare, ai fini dell'impianto in utero, i soli embrioni "sani". Tale pronunciamento del giudice amministrativo viene oggi rafforzato dalla Corte costituzionale che, in un comunicato del-

lo scorso 14 maggio 2015, ha anticipato le motivazioni di un imminente pronunciamento che consentirà la diagnosi pre-impianto anche sugli embrioni di coppie fertili ma portatrici di malattie genetiche trasmissibili in tutti i casi in cui la gravità della malattia rientri nei casi già stabiliti dalla L. 194 sull'aborto.

Ancora la Corte Costituzionale, con sentenza n. 162/2014, ha dichiarato incostituzionale il divieto della Pma di tipo eterologo, autorizzando quindi l'impianto in utero di embrioni provenienti o fecondati da donatori esterni alla coppia.

Rimane ancora in vigore il divieto di utilizzo per fini scientifici degli embrioni non adatti alla gravidanza, ma anche su questo punto si è in attesa di un pronunciamento della Consulta, che potrebbe essere condizionata da quanto deciderà in materia la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo (caso Parrillo c. Italia).

In questo contesto giurisprudenziale si inserisce anche il recente pronunciamento del Tar del Veneto depositato l'8 maggio 2015, che annulla la delibera della Regione Veneto che prevedeva che la Pma eterologa potesse venire posta a carico del Servizio Sanitario Nazionale solo per le donne fino al compimento dei 43 anni, mentre il limite massimo previsto per l'accesso alla Pma omologa con copertura da parte del Ssn è di 50 anni. I giudici amministrativi hanno ritenuto illegittima la distinzione operata dalla delibera regionale, in quanto avrebbe creato un trattamento discrimi-

natorio tra coppie aventi diritto alla Pma a seconda che questa fosse omologa o eterologa.

A seguito della già ricordata sentenza n. 162/2014, la Conferenza delle Regioni in data 4 settembre 2014 aveva fissato le linee guida da seguire a livello nazionale in materia di Pma, stabilendo, fra l'altro, che tali tecniche venissero inserite nei Lea (livelli essenziali di assistenza), ovvero tra i servizi che lo stato eroga ai cittadini gratuitamente o previo pagamento di ticket. Tale documento fissava il limite di età per la donna in 43 anni; la Regione Veneto, pur adeguandosi a tale previsione, decideva con la delibera oggi annullata, di mantenere in vigore la precedente normativa regionale che consentiva la Pma omologa alle donne fino al 50 anno di età.

Questo breve excursus sulle pronunce giurisprudenziali ci riporta, ancora una volta, ad una fondamentale questione di fondo: è corretto che, in uno Stato di diritto, siano coloro che dovrebbero esercitare la sola funzione giudiziaria a sostituirsi al legislatore? Non dovrebbe essere il Parlamento, espressione del popolo sovrano, l'organo deputato a disciplinare materie così delicate come la pma? Chi scrive ritiene sia certamente preferibile la seconda ipotesi, anche se ciò comporterebbe un diverso impegno del legislatore e il dibattito che si aprirebbe ci porterebbe troppo lontano.

*Segretario dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani - Unione di Venezia